

**ARTICOLATO DELLA DELIBERAZIONE N. 34/05, COME MODIFICATO E INTEGRATO DALLE DELIBERAZIONI N. 49/05, N. 64/05, N. 165/05, N. 256/05, N. 300/05, N. 318/06, N. 16/07 E N. 167/07**

**Articolo 1**

*Definizioni*

- 1.1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 387/03, le definizioni di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 111/06, le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo integrato, le definizioni di cui all'articolo 1 del TIV di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 156/07, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:
- a) **energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03** è l'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione imputabile delle centrali ibride, nonché dagli impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al GSE nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle unità di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione;
  - b) **energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04** è l'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti non rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione non imputabile delle centrali ibride, e l'energia elettrica prodotta, come eccedenze, dagli impianti, di potenza uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, purché nella titolarità di un autoproduttore, come definito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, ad eccezione di quella ceduta al GSE nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle unità di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione;
  - c) **il GSE** è la società Gestore dei servizi elettrici – GSE Spa;
  - d) **gestore di rete** è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi Terna e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo n. 79/99.
  - e) **Terna** è la società Terna – Rete elettrica nazionale Spa;

**Articolo 2**

*Oggetto e finalità*

- 2.1. Il presente provvedimento disciplina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato.

### **Articolo 3**

#### *Modalità per il ritiro dell'energia elettrica*

- 3.1. L'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04 è ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto è collegato. Il produttore che si avvale di detta facoltà, presenta istanza al gestore di rete alla quale l'impianto è collegato, fornendo tutte le informazioni atte a dimostrare l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 o dal comma 41 della legge n. 239/04.
- 3.2. Il produttore che intende avvalersi dei benefici di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04 richiede al gestore di rete alla quale l'impianto è collegato il ritiro dell'intera quantità di energia elettrica prodotta e immessa in rete, ad eccezione di quella ceduta nell'ambito delle convenzioni di cessione pluriennali di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 387/03.
- 3.3. Il gestore di rete riconosce ai produttori, per l'energia elettrica ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, i prezzi di cui all'articolo 4.
- 3.4. Se il gestore di rete alla quale l'impianto è collegato è un soggetto esercente la maggior tutela, il controvalore dell'energia ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04 viene scomputato dagli acquisti di energia elettrica effettuati dal medesimo presso l'Acquirente unico. Se il gestore di rete alla quale l'impianto è collegato non è un soggetto esercente la maggiore tutela, l'Acquirente unico riconosce al medesimo gestore di rete i prezzi di cui all'articolo 4. Se il ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04 avviene in porzioni del territorio nazionale servite da reti con obbligo di connessione di terzi non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, neppure indirettamente attraverso reti di distribuzione o attraverso collegamenti in corrente continua, il controvalore dell'energia ritirata viene remunerato secondo le modalità previste dall'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
- 3.5. Se il gestore di rete alla quale l'impianto è collegato è un soggetto esercente la maggiore tutela che non dispone di un bacino di clienti in maggior tutela nel proprio ambito territoriale sufficiente ad assorbire l'energia ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, il medesimo gestore di rete cede la parte eccedente i propri fabbisogni all'Acquirente unico. Per detta energia l'Acquirente unico riconosce al gestore di rete i prezzi di cui all'articolo 4.
- 3.6. Il produttore che richiede al gestore di rete il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04 conclude con il medesimo una convenzione di durata annuale e rinnovabile, secondo lo schema riportato nell'Allegato A al presente provvedimento.
- 3.7. Il produttore che richiede al gestore di rete il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04 conclude con Terna, direttamente o attraverso l'interposizione del medesimo gestore di rete:
  - a) il contratto per il servizio di trasmissione di cui all'articolo 19 del Testo integrato per l'energia elettrica prodotta e immessa in rete, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della deliberazione n. 111/06;

- b) il contratto per il servizio di dispacciamento in immissione, ai sensi dall'articolo 4, comma 2, della deliberazione n. 111/06, solo se l'impianto è di potenza nominale elettrica superiore a 1 MW, in deroga alla medesima deliberazione.
- 3.8. Il produttore che richiede l'interposizione del gestore di rete per la stipula dei contratti di cui al comma 3.7, è tenuto a fornire al gestore di rete tutte le informazioni necessarie alla stipula e gestione dei medesimi.
- 3.9. Il produttore che richiede al gestore di rete il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04 non è tenuto alla comunicazione dei programmi di immissione di cui all'articolo 17, comma 17.1, della deliberazione n. 111/06, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 14.8, della medesima deliberazione.
- 3.10. Agli utenti del dispacciamento responsabili di punti di dispacciamento per le unità di produzione che cedono la propria energia ai sensi del comma 3.2, con riferimento ai predetti punti e limitatamente all'energia elettrica immessa, non si applica la disciplina dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'articolo 40 della deliberazione n. 111/06.
- 3.11. In deroga a quanto previsto dal comma 3.2, i produttori che cedono parte dell'energia elettrica prodotta nell'ambito delle convenzioni di cessione pluriennali di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 387/03 richiedono al GSE, anziché al gestore di rete, il ritiro dell'energia elettrica eccedente dette convenzioni, fino alla loro scadenza.

#### **Articolo 4**

*Prezzi dell'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04*

- 4.1. Il gestore di rete che ritira l'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 riconosce ai produttori un prezzo pari a quello di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'articolo 30, comma 30.1, lettere a), b) e c), del Testo integrato.
- 4.2. Fatto salvo quanto previsto dai punti 4 e 5 della deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 318/06, il prezzo di cui al comma 4.1, su richiesta del produttore all'atto della stipula della convenzione di cui al comma 3.6, viene riconosciuto come prezzo unico indifferenziato per fasce orarie e viene determinato dall'Acquirente unico come media ponderata sul fabbisogno del mercato vincolato, dei valori per fascia oraria così come individuati all'articolo 30, comma 30.1, lettere a), b) e c), del Testo integrato.
- 4.3. Il gestore di rete che ritira l'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 riconosce ai produttori un prezzo pari al:
- a) prezzo di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'articolo 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato nel caso di impianti di cogenerazione di potenza inferiore a 10 MVA che soddisfano la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02;
  - b) nel caso di impianti diversi da quelli di cui alla lettera a), la media aritmetica mensile, del mese a cui si riferisce il ritiro dell'energia elettrica, dei valori orari del prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06, nelle sole ore denominate off-peak, definite come l'aggregato delle ore dei giorni festivi, del sabato, della domenica, delle ore tra le 0 e le 8 e delle ore tra le 20 e le 24 dei giorni dal lunedì al venerdì.

- 4.4. Per l'energia elettrica prodotta da centrali ibride di potenza inferiore a 10 MVA, il gestore di rete che la ritira riconosce ai produttori un prezzo pari al:
- a) prezzo di cui al comma 4.1, limitatamente alla produzione imputabile;
  - b) prezzo di cui al comma 4.3, lettera a), per la rimanente quantità di energia elettrica nel caso in cui l'impianto soddisfa la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02, o al prezzo di cui al comma 4.3, lettera b), nel caso in cui tale definizione non viene soddisfatta.

## **Articolo 5**

*Prezzi minimi garantiti per gli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW*

- 5.1. Per gli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride, ai primi due (2) milioni di kWh ritirati annualmente da ciascun impianto dal gestore di rete ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, vengono riconosciuti, per scaglioni progressivi, i seguenti prezzi minimi garantiti:
- a) fino a 500.000 kWh annui, 95 euro/MWh; da oltre 500.000 fino a 1.000.000 di kWh annui, 80 euro/MWh; da oltre 1.000.000 fino a 2.000.000 di kWh annui, 70 euro/MWh;
  - b) il prezzo di cui al comma 4.1 per l'energia elettrica ritirata annualmente eccedente i primi due (2) milioni di kWh.
- 5.2. .
- 5.3. Il comma 5.1 si applica per l'intero anno di durata della convenzione di cui all'articolo 3, comma 3.6, su richiesta del produttore presentata al gestore di rete in occasione dell'emissione della prima fatturazione mensile in applicazione del presente provvedimento e, successivamente, all'inizio di ciascun anno solare.
- 5.4. I prezzi minimi garantiti di cui al comma 5.1, lettera a), sono aggiornati, su base annuale, applicando ai valori in vigore nell'anno solare precedente il quaranta per cento (40%) del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale.
- 5.5. La differenza tra quanto riconosciuto dai gestori di rete ai produttori, ai sensi del comma 5.1, e il prezzo di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'articolo 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato, è posta a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato.
- 5.6. I prezzi minimi garantiti per gli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW di cui al presente articolo sono pari, in ciascun anno, limitatamente ai primi 2.000.000 di kWh ritirati, al maggior valore tra il prezzo calcolato ai sensi del comma 5.1, lettera a), ed il prezzo unico indifferenziato per fasce orarie di cui all'articolo 4, comma 4.2.

## **Articolo 6**

### *Costi riconosciuti al gestore di rete*

- 6.1. Per l'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04 i produttori riconoscono al gestore di rete cui l'impianto è connesso:
- a) un corrispettivo fisso pari a 120 euro all'anno per ciascun impianto ed un corrispettivo proporzionale all'energia ritirata pari allo 0,5% del controvalore dell'energia ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, a copertura dei costi amministrativi;
  - b) un ulteriore corrispettivo fisso pari a 120 euro all'anno per ciascun impianto ed un ulteriore corrispettivo proporzionale all'energia ritirata pari allo 0,5% del controvalore dell'energia ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, a copertura dei costi gestionali nel caso in cui il gestore di rete gestisce, per conto del produttore, i contratti di cui al comma 3.7.
- 6.2. Il corrispettivo annuo di cui al comma 6.1, lettera a), per la parte proporzionale al controvalore dell'energia ritirata, non può comunque superare il valore totale annuo pari a 3.500 euro.
- 6.3. Il corrispettivo annuo di cui al comma 6.1, lettera b), per la parte proporzionale al controvalore dell'energia ritirata, non può comunque superare il valore totale annuo pari a 3.500 euro.

## **Articolo 7**

### *Corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04*

- 7.1. All'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04 prodotta da impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA si applicano i corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'articolo 43 della deliberazione n. 111/06. All'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04 prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, in deroga a quanto previsto dall'articolo 43 della deliberazione n. 111/06, i corrispettivi unitari per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sono pari alla differenza tra la media aritmetica mensile del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima nella zona in cui è ubicato l'impianto e la media aritmetica mensile del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima, ad eccezione:
- a) degli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, per i quali detti corrispettivi sono nulli;
  - b) degli impianti di potenza nominale elettrica superiore a 1 MW e fino a 5 MW alimentati da fonti rinnovabili, escluse le centrali ibride, per i quali detti corrispettivi vengono moltiplicati per il fattore R pari a

$$R = (P - 1)/4$$

arrotondato, con criterio commerciale alla terza cifra decimale, dove P è la potenza nominale elettrica dell'impianto, espressa in MW, con tre decimali.

- 7.2. Ai fini della quantificazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui al comma 7.1, il programma di immissione è assunto pari all'energia elettrica effettivamente immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi.
- 7.3. Ai fini di quanto previsto dai commi 5.1 e 7.1, per impianto si intende, di norma, l'insieme delle unità di produzione di energia elettrica poste a monte del punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi.
- 7.4. Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, i produttori pagano al gestore di rete se negativo, ovvero ricevono dal gestore di rete se positivo, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto.

## **Articolo 8**

### *Obblighi informativi*

- 8.1. I prezzi di cui ai commi 4.1 e 4.3, lettera a), vengono pubblicati dall'Acquirente unico nel proprio sito *internet*.
- 8.2. Il prezzo di cui al comma 4.2 viene comunicato dall'Acquirente unico all'Autorità e viene pubblicato nel sito *internet* dell'Acquirente unico .
- 8.3. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2006, le imprese di distribuzione e i gestori di rete diversi dalle imprese distributrici che ritirano energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, trasmettono al GSE un elenco contenente denominazione, tipologia, dimensione, ragione sociale dei soggetti titolari degli impianti e quantità annuali di energia elettrica ritirata.
- 8.4. Il GSE integra le informazioni di cui al comma 8.3 con quelle relative agli impianti la cui energia elettrica è ritirata dal GSE ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, trasmettendo, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall'anno 2006, all'Autorità e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico l'elenco completo degli impianti, contenente le informazioni di cui al comma 8.3.
- 8.5. L'Acquirente unico definisce, entro trenta (30) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, una procedura per le compensazioni di cui al comma 3.4, che viene pubblicata nel proprio sito *internet*.
- 8.6. I prezzi di cui ai commi 4.1 e 4.2 vengono riconosciuti dai gestori di rete ai produttori, anche in acconto, secondo valori e modalità stabiliti dall'Acquirente unico.

## **Articolo 9**

### *Verifiche*

- 9.1. Le verifiche sugli impianti che si avvalgono delle modalità di ritiro ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi sono effettuate dall'Autorità, anche avvalendosi della Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi della deliberazione n. 60/04.

## **Articolo 10**

### *Disposizioni finali*

- 10.1. Il presente provvedimento si applica a decorrere:

- dalla data di entrata a regime del mercato elettrico, come verrà individuata dal decreto del Ministro delle attività produttive di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03, per l'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03;
- dalla data di entrata in vigore della legge n. 239/04, per l'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04.

10.2. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito *internet* dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

10.3. A decorrere dall'1 luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, i prezzi di cui all'articolo 4, commi 4.1, 4.2 e 4.3, lettera a), così come il prezzo dall'Acquirente unico alle imprese distributrici richiamato all'articolo 5, comma 5.5, sono costanti e pari ai rispettivi valori relativi al mese di giugno 2007.